

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i posti di giudice presso il Tribunale federale

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 1 capoverso 5 della legge federale del 17 giugno 2005¹ sul Tribunale federale;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 21 febbraio 2006²;

visto il parere del Consiglio federale del 17 marzo 2006³,

decreta:

Art. 1 Posti di giudice

¹ Il Tribunale federale si compone di 38 giudici ordinari.

² Si compone inoltre di 19 giudici non di carriera.

Minoranza I (Marty, Berset, Bonhôte)

¹ Il Tribunale federale si compone di 41 giudici ordinari.

Minoranza II (Hess Hans, Germann)

¹ Il Tribunale federale si compone di 35 giudici ordinari.

Art. 2 Controlling e rapporto

¹ Il Tribunale federale istituisce una procedura di controlling che fornisce alla commissione parlamentare competente informazioni su:

- a. il numero degli inserti trattati dai singoli giudici ordinari e dai singoli giudici non di carriera, nonché sul numero degli inserti ai quali questi giudici hanno partecipato;
- b. la funzione svolta dai giudici nel trattamento dei singoli inserti;
- c. il tempo impiegato dai giudici al trattamento di un inserto;
- d. i compiti attribuiti ai cancellieri nel trattamento dei singoli inserti.

² Nel suo rapporto sulla gestione il Tribunale federale si pronuncia sull'evoluzione della mole di lavoro e, in generale, sui risultati del controlling.

¹ RS 173.110; RU 2006 ... (FF 2005 3643)

² FF 2006 3219

³ FF 2006 3247

Art. 3 Disposizione transitoria dell'articolo 1

Se, nel momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, il numero di giudici stabilito nell'art. 1 è inferiore al numero dei giudici eletti in virtù della legge del 16 dicembre 1943⁴ sull'organizzazione giudiziaria, i posti che si liberano non sono riassegnati finché non sia stato raggiunto il numero stabilito dall'art. 1. Anche se tale numero non è raggiunto, una riassegnazione è possibile se è necessaria per garantire il funzionamento del Tribunale federale dal profilo delle competenze specialistiche dei giudici e della rappresentanza delle lingue ufficiali.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale.

² Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

⁴ RS 173.110

⁵ RS 173.110; RU 2006 ... (FF 2005 3643)